

Regolamento della Delegazione dell'Assemblea federale presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE

del 24 ottobre 2017

approvato dalla Delegazione amministrativa il 10 novembre 2017

La Delegazione dell'Assemblea federale presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE (Delegazione),

visto il capitolo II numero 2 della direttiva della Delegazione amministrativa del 15 febbraio 2013 concernente le attività internazionali delle delegazioni parlamentari permanenti e delle delegazioni parlamentari non permanenti,

decreta:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni generali applicabili alle attività della Delegazione dell'Assemblea federale presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, rispettivamente dei suoi membri. Disciplina inoltre la procedura di autorizzazione relativa alla partecipazione alle differenti attività nell'ambito del budget a disposizione della Delegazione.

Art. 2 Budget della Delegazione

¹ La Delegazione dispone di un budget annuale il cui importo è stabilito dalla Delegazione amministrativa.

² La Delegazione vigila affinché le risorse finanziarie siano impiegate in modo giudizioso e parsimonioso.

³ Il presidente della Delegazione è responsabile del rispetto del budget. A tale scopo fa capo alle informazioni sullo stato del budget che i Servizi del Parlamento gli trasmettono periodicamente.

⁴ Il presidente informa a scadenze regolari gli altri membri della Delegazione sullo stato del budget.

⁵ Se si prospetta che il budget è insufficiente, la Delegazione sottopone una domanda di aumento alla Delegazione amministrativa.

Art. 3 Attività

¹ La Delegazione partecipa, su mandato dell'Assemblea federale, alle attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE (AP OSCE). Rispetta i regolamenti e le consuetudini dell'AP OSCE tenendo conto del proprio regolamento.

² La Delegazione o i suoi membri partecipano in particolare alle seguenti attività:

- a. sessioni annuali dell'AP OSCE;
- b. convegni invernali dell'AP OSCE;
- c. convegni autunnali dell'AP OSCE;
- d. conferenze tematiche organizzate dall'AP OSCE o dalle sue istituzioni partner;
- e. riunioni ad hoc dell'AP OSCE o delle sue istituzioni partner;
- f. missioni internazionali di osservazione elettorale organizzate dall'AP OSCE.

³ Quando partecipa alle attività di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere a–e del presente regolamento, la Delegazione si compone di sei membri al massimo. Nella composizione della Delegazione hanno la priorità i membri titolari della medesima. Possono farsi sostituire dai membri supplenti.

⁴ Soltanto i membri titolari della Delegazione possono partecipare alle attività di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera f del presente regolamento.

Art. 4 Attività non sottoposte ad autorizzazione

La partecipazione alle attività di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere a–c non necessita di un'autorizzazione.

Art. 5 Attività sottoposte ad autorizzazione

¹ La partecipazione alle attività di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere d–f necessita di una previa autorizzazione.

² Il capoverso 1 non si applica ai membri della Delegazione eletti dall'AP OSCE a funzioni presidenziali o di rappresentanza.

Art. 6 Procedura di autorizzazione

¹ Il presidente della Delegazione è l'autorità competente per autorizzare le attività di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere d–f. Rilascia le autorizzazioni in funzione del numero di seggi attribuiti dall'AP OSCE.

² Se il numero dei membri della Delegazione interessati a una determinata attività supera quello dei seggi disponibili per la medesima, il presidente decide, d'intesa con gli interessati, in merito alla composizione della Delegazione. In tal caso tiene conto della rappresentatività politica della Delegazione e provvede affinché vi sia una rotazione se la situazione si ripete.

³ Se un membro della Delegazione non è d'accordo con la decisione del presidente, può sottoporre la controversia alla Delegazione. Quest'ultima decide in via definitiva.

Art. 7 Organizzazione di attività dell'AP OSCE in Svizzera

¹ L'organizzazione di attività dell'AP OSCE in Svizzera necessita dell'approvazione della maggioranza della Delegazione.

² Se l'organizzazione dell'attività in questione non può essere finanziata dal budget corrente, occorre presentare alla Delegazione amministrativa una domanda corredata da una previsione delle risorse finanziarie e personali necessarie per organizzare detta attività.

Art. 8 Assenze giustificate

¹ I membri della Delegazione che partecipano ad attività ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 del presente regolamento sono considerati scusati dal loro consiglio in caso d'assenza (RCN art. 57 cpv. 4 lett. e, risp. RCS art. 44a cpv. 6 e 6^{bis}).

² Su domanda dei membri della Delegazione interessati, la segreteria della Delegazione annuncia la loro assenza alla segreteria del loro consiglio.

Art. 9 Resoconto

I membri che hanno partecipato a un'attività di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera f presentano alla Delegazione un resoconto sui principali temi esaminati e sulle conclusioni della missione.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2017.
Il regolamento del 17 agosto 2010 è abrogato.

Per la Delegazione dell'AP OSCE

Il presidente:

Filippo Lombardi, consigliere agli Stati